

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'

Il credito d'imposta per investimenti in pubblicità è stato istituito con l'**articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

Criteri e modalità

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, furono definiti i **criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa** e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 venne **approvato il modello di comunicazione telematica** per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Chi può richiedere il Credito

- le imprese,
- i lavoratori autonomi
- gli enti non commerciali

la norma istitutiva prevede(va) che il beneficio venisse erogato in relazione agli investimenti pubblicitari **“incrementali” rispetto all'anno precedente** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Requisiti per beneficiare del credito nel 2019

Per beneficiare dell'agevolazione era necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari **realizzati superasse almeno dell'1%** l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Il credito concesso era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati

ed esso veniva concesso **nei limiti massimi degli stanziamenti** annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in **materia di aiuti "de minimis"**.

Gli investimenti pubblicitari agevolabili erano quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Nel 2020 sono stati modificati i valori previsti dalla norma. Il "Decreto Rilancio" ha fissato l'agevolazione al 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell'1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti.

Il grosso problema verificatosi nel 2020, ha riguardato l'esiguità dei fondi rispetto alle domande presentate.

Il credito ripartito, riferito al 2020, ha assegnato percentuali molto basse rispetto all'importo del 50% previsto.

A tal proposito ecco la specifica di esito di un investimento anno 2020 bonus pubblicità richiesto e concesso

Anno 2020		
Richiesta iniziale	importo speso	credito imposta
Stampa	€ 35.155,00	€ 17.578,00
TV/Radio locali	€ 1.250,00	€ 625,00
Richiesta finale	importo speso	credito imposta
Stampa	€ 35.155,00	€ 17.578,00
TV/Radio locali	€ 1.250,00	€ 625,00

Con l'approvazione dell'elenco definitivo avvenuto il 25 marzo 2021 l'importo accordato del credito d'imposta è risultato di € **4.197,00 (circa 11%) anziché 18.203,00 come previsto nella norma (50%)** a causa delle troppe domande ed essendo i fondi limitati.

La legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608)

- **proroga** l'agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022,
- **conferma i** valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia **l'agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell'1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti,**
- **apporta, però, delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.** Gli investimenti possono essere effettuati su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono **escluse le attività su radio e TV locali e nazionali.**

Quali spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta pubblicità gli investimenti per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore:

- giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Quali sono le attività digitali coperte dal bonus.

I canali digitali – tra cui redazionali e banner pubblicitari sul sito, dem , sms marketing , newsletter , podcast , link building, video interviste, attività sui social , editi in formato

digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70...”.

E' stato richiesto dall'associazione della stampa periodica italiana al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria **di chiarire meglio quale attività on line potessero godere del beneficio.**

La risposta del dipartimento, richiamando la norma e cioè che essa stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo, aggiunge che i requisiti richiamati attengono,

- alla tecnologia dell'edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità;
- alla circostanza che i contenuti dell'edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all'innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che **la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale** (veri e propri requisiti) **di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale**; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

Questa risposta conferma che anche la pubblicità su agenzia di stampa on line è agevolabile.

La legge di Bilancio 2021 prevede agevolabili, con credito d'imposta al 50%, il valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "Stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Ciò significa che per gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis:

Il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente. Questa la disciplina ante decreto Sostegni bis

Il decreto Sostegni bis (Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis, è stato convertito in legge L. 106/2021) **riscrive** il comma 1-quater dell'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e cioè **la norma istitutiva dell'agevolazione, estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.**

La modifica o meglio le nuove disposizioni corrette prevedono che, **limitatamente agli anni 2021 e 2022**, per entrambi i canali, **il credito d'imposta** è concesso nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti effettuati.

Queste modifiche legislative hanno creato una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, **con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.**

Scompare il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammette al credito d'imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato

Riepilogo:

- nel 2021 possono accedere al credito d'imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
 - programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
 - non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
 - che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2021;
- nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
 - programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
 - non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;
 - inizieranno la loro attività nel corso dell'anno 2022.

Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d'imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:

- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:

altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- volantini cartacei,
- pubblicità su cartellonistica,
- pubblicità su vetture o apparecchiature,
- pubblicità mediante affissioni e display,
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
- pubblicità tramite social o piattaforme online, ecc...come ad esempio le inserzioni a pagamento su Facebook.
- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Fondi per il 2020

limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Il beneficio è concesso nel limite di

- 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
- 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per il 2021 e 2022 aumento fondi: Le Risorse stanziare

Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.

In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E' stato aumentato il plafond dei fondi disponibili su questa misura, ma non c'è ugualmente la certezza che venga assegnato il 50% dell'importo spese.

Dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno.

La richiesta di agevolazione

- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate **indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificando quelle ammissibili per l’agevolazione.**
- **L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile** da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
- **L’agevolazione è imponibile ai fini redditi e Irap,**
- **Il credito d’imposta può essere utilizzato in misura non superiore a 250mila euro annui.**
- **Il credito d’imposta riconosciuto** è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. utilizzando il codice **tributo “6900”.**
- **la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati** è presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a **consuntivo, nel nuovo anno**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Termini di presentazione

- La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. *
 - La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio **anno successivo.***
- * negli anni 2020 termini prorogati il primo a settembre e il secondo a marzo 21.

Anche per l'anno 2021 è stato **prevista proroga** dell'invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta "preventiva" al 30 settembre.

Va precisato che il **31 agosto 2021** è stato **concessa ulteriore proroga della proroga**

Infatti Sul sito del dipartimento per l'informazione e l'editoria **c'è la comunicazione che "a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica** a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario **posticipare il periodo** per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("**prenotazione**").

L'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021)

Nella Comunicazione per la fruizione del credito imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art.57 bis del D-L-24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, D.P.C.M. 16-05-2018, n.90) **presentata** con dichiarazione a consuntivo (gennaio 2022) va compilata la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" per **dichiarare**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che **gli investimenti indicati** nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, **siano stati effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.

Resta ferma l'applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell'Unione europea

Considerazioni:

- nella richiesta iniziale, a preventivo, si può richiedere anche un importo maggiore rispetto alla spesa effettiva,

- la domanda preventivamente presentata a marzo risulta valida, a meno di volerla emendare per recuperare importi che prima della modifica normativa non risultavano agevolabili.

La disciplina del credito d'imposta prevede che l'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da **un'apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).

Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro **legittimati a rilasciare il visto di conformità**

Inoltre, viene chiarito che **l'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell'impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.**

Si precisa che la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), **non sostituisce l'attestazione sulle spese sostenute.**

L'attestazione

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e non l'ammissibilità degli investimenti indicati tra quelli ammissibili.
- È un presupposto della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
- non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell'Amministrazione.

Per il rilascio dell'attestazione non esiste alcun modello specifico.

CERTIFICAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo registro di cui al D. Lgs. 39/2010 al n. _____ Incaricato di certificare ai sensi di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni la documentazione contabile attestante le spese ammissibili al credito di investimenti in Pubblicità avvenuto su stampa sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali sostenute dalla seguente impresa:

Ragione/Denominazione sociale:

Codice Fiscale: - Partita IVA:

Sede legale:

Sede operativa:

Legale rappresentante

DICHIARA

- che la società non è soggetta a revisione legale dei conti nel periodo d'imposta 2020 (2021);
- **che la società ha sostenuto nel corso del periodo d'imposta 2020 spese per pubblicità di investimenti in Pubblicità avvenuto su stampa per € 35.155,00 e sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali per e 1.250,00 per un totale di € 36.405,00**

Al fine della verifica delle spese per pubblicità sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90), compilata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa
- Attestazione di invio della comunicazione;

- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, firmata dal legale rappresentante
- attestazione di invio domanda,
- documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese di pubblicità,
- scheda/e contabile/i identificata/e al piano dei conti con il/i numero/i...
- registri iva dove sono riportate le fatture oggetto di beneficio,
- libro giornale dove riportate le fatture oggetto del beneficio.

Il sottoscritto,

- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,
- avendo osservato, nello svolgimento di tale incarico, i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. n. 39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell’IFAC,

ATTESTA

Ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni

- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall’impresa

L’importo speso per gli investimenti in Pubblicità avvenuto su stampa sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali nel periodo d’imposta 2020 dall’impresa è così quantificato in € 36.405,00.

Li

firma

Il credito d'imposta va indicato nella sezione I del quadro RU,

Codice credito E4 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2018)

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

- nel rigo RU5 va riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell'anno 2020. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno solare 2020 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).

FAQ

1) Domanda: è possibile effettuare investimenti in pubblicità su emittenti **televisive partecipate dallo Stato?**

Risposta: il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l'anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, **purché non partecipate dallo Stato**), iscritte al ROC , e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

- 2) **Domanda:** per una 'Comunicazione' presentata a Marzo 2020 in conformità con la precedente disciplina [...], è indispensabile ripresentare domanda in ottemperanza alle vigenti disposizioni, ovvero sarà effettuato un calcolo in automatico così come sopra indicato? E se sì, in quale modalità verrà fornita, al soggetto richiedente, evidenza dell'avvenuto ricalcolo?

Risposta: L'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020, e l'art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al corrente anno 2020, hanno introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari. In particolare, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta non è più parametrato agli importi degli "investimenti incrementali", ma è calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell'anno agevolato. In considerazione delle novità introdotte è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione"), che potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Al riguardo si precisa che nell'area dedicata del servizio online dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "attestazioni", in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l'importo del "credito richiesto" ricalcolato in base alla nuova normativa.

Dopo aver effettuato l'accesso al servizio on line dell'Agenzia, il contribuente (o il consulente/intermediario) deve seguire il percorso "servizi per > comunicare > credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" e cliccare su "visualizza e stampa attestazioni" nella sezione "attestazioni" ed inserire, successivamente, il Codice Fiscale del beneficiario. Se però chi accede è un intermediario diverso da quello che ha effettuato l'invio della precedente comunicazione, per poter visualizzare i documenti dovrà indicare, accanto al codice fiscale del beneficiario, anche il protocollo della precedente comunicazione.

- 3) **Domanda:** Non essendo più presente il requisito dell'incremento dell'1% per le domande relative all'anno 2020, la tipologia di pubblicità deve essere la medesima sia nel 2019 che nel 2020? Ad esempio: se nel 2020 sostengo spese di pubblicità su una rivista e nel 2019, invece, ho sostenuto spese di pubblicità **solamente su un sito internet o in radio, la spesa del 2020 è, comunque, ammissibile?**
- 4) **Domanda:** è necessario indicare per l'anno 2020 anche i valori "Investimenti anno precedente", "Ammontare incremento", "% incremento" nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull'incrementale?
- 5) **Domanda:** è obbligatorio indicare gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente? oppure è sufficiente barrare su "investimenti effettuati/da effettuare"?
- 6) **Domanda:** Come da modello "Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" (aggiornato al 28 febbraio 2020), sezione "DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO", è necessario indicare per l'anno 2020 anche i valori "Investimenti anno precedente", "Ammontare incremento", "% incremento" nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull'incrementale?

Risposta:

L'espresso riferimento al "valore degli investimenti pubblicitari effettuati", in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l'anno 2020, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale **nella "comunicazione per l'accesso" deve essere indicato soltanto l'importo dell'investimento che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (cioè l'investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l'importo dell'investimento effettuato nell'anno precedenti.**

- 7) **Domanda:** Anche per il 2020 in caso di insufficienza delle risorse disponibili è **prevista una ripartizione?**
- 8) **Domanda:** a fronte delle ultime modifiche apportate alla misura, il cui beneficio viene applicato nella misura unica del 50% sulle spese dell'esercizio 2020, è previsto il riparto nel caso in cui le risorse a messe a disposizione non coprissero tutte le richieste?"

- 9) **Domanda:** È ancora in auge la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie tra tutti i richiedenti aventi diritto?

Risposta SI

- 10) **Domanda:** mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il **massimale “de minimis”** ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 11) **Domanda:** Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti **“de minimis”** e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.
- 12) **Domanda:** L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) **con limite a 800 mila euro?**
- 13) **Domanda:** Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione **del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.**
- 14) **Domanda:** vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al **limite degli aiuti "de minimis"** di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio” (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). **L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro**

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

- 15) **Domanda:** Nel caso un'azienda **rinunciasse ora al credito** perché le spese pubblicitarie preventivate non sono state realizzate negli ultimi mesi del 2020, deve presentare una domanda di rinuncia o la rinuncia decade automaticamente non presentando la dichiarazione sostitutiva?
- 16) **Domanda:** A seguito della pubblicazione degli elenchi dei soggetti richiedenti, una ditta cliente non **ha convenienza a chiedere** l'attribuzione del bonus 2020 in quanto il costo che deve sostenere per la certificazione del professionista supera il bonus spettante.
- 17) **Domanda:** Con la presente sono a richiederVi un chiarimento relativo al caso di un cliente che ha inviato a settembre la comunicazione per prenotare il credito bonus pubblicità 2020. Entro il 2020 però **non ha sostenuto le spese comunicate e vorrebbe comunicare l'azzeramento degli investimenti pubblicitari**. Ora non è possibile procedere con la rinuncia, perché i termini sono passati, ma non è neppure possibile inviare la dichiarazione sostitutiva azzerando gli importi (come sarebbe giusto fare visto che le spese non sono state effettivamente più sostenute). Chiedo in questa sede come poter procedere.
- 18) **Domanda:** Un mio cliente, alla luce dell'importo del credito attribuito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, **ha valutato non conveniente procedere con la richiesta del bonus**. Non potendo più inviare la rinuncia perché decorsi i termini, come deve procedere? NON inviare la dichiarazione sostitutiva? Inviarla con importo pari a 0?.

Risposta: Nel caso in cui sia stata trasmessa telematicamente la "comunicazione per l'accesso" al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma si **intenda rinunciare** allo stesso "bonus pubblicità", sarà **sufficiente non inviare** la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettuati.

L'eventuale mancato invio, entro il termine previsto, della suddetta dichiarazione sostitutiva telematica, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l'invio della "comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta, e comporterà la rinuncia al credito di imposta prenotato. Rinuncia alla

“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (novità introdotta a partire dalle dichiarazioni sostitutive per l’anno 2020)

- 19) **Domanda:** Avrei la necessità di sapere se una volta presentata una dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta investimenti pubblicitari, **è possibile annullarla e procedere con la compilazione di una nuova**, sempre mantenendo la prenotazione al credito effettuata lo scorso ottobre. Nella sezione apposita all'interno dell'area riservata è scritto: “per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione” La rinuncia totale è riferita alla comunicazione al credito presentata ad ottobre o dichiarazione sostitutiva? In particolare, con una seconda dichiarazione sostitutiva posso comunque beneficiare del credito?
- 20) **Domanda:** ho appena inviato la Dichiarazione Sostitutiva ma mi sono accorto che forse devo ricalcolare cifre diverse per giornali e radio tv. **Se annullo la Dichiarazione appena inviata e faccio la rinuncia al credito richiesto poi posso subito fare un'altra Dichiarazione Sostitutiva** senza aver perso la prenotazione di Settembre?
- 21) **Domanda:** avrei bisogno di un aiuto per **come poter correggere 2 bonus pubblicità**. Erroneamente è stata certificata una spesa di euro 5020,00 mentre la spesa sostenuta effettivamente era di euro 4.340,00. Per l'altra ditta è stata certificata una spesa di euro 2400,00 al posto di euro 1450,00. Come possiamo procedere?

Risposta: A partire dalle dichiarazioni telematiche per l’anno 2020, **è possibile annullare anche la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”** trasmessa telematicamente, **inviando la “rinuncia”** con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione: “Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla

rinuncia. In tal caso, i riquadri “Dati degli investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva. **Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto”**

Dopo la rinuncia alla “dichiarazione sostitutiva”, la “comunicazione per l’accesso” (“prenotazione”) già presentata resterà valida e sarà sempre possibile inviare, entro il termine di scadenza previsto, una nuova “dichiarazione sostitutiva”. (L’eventuale mancato invio - successivamente alla rinuncia - della nuova dichiarazione sostitutiva, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l’invio della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali relativi all’anno 2020”, e comporterà la rinuncia definitiva al bonus).

22) Domanda: Se nell’istanza di prenotazione del bonus ho indicato un importo inferiore relativamente ad investimenti effettuati e da effettuare, e a consuntivo ho una spesa maggiore, posso presentare l’istanza con l’importo effettivamente sostenuto?

23) Domanda: Con la presente vi chiedo spiegazioni in merito all’importo da inserire in Dichiarazione sostitutiva. Rispetto alla comunicazione inviata a settembre ho sostenuto dei costi maggiori, come devo comportarmi? Posso modificare in aumento l’importo? O perdo il maggiore investimento effettuato?

24) Domanda: Nella comunicazione inviata a settembre 2020 l’importo stimato delle spese sostenute per investimenti pubblicitari era dato dall’effettivo sostenuto al 30.09.2020 e da una previsione di spesa dal 01.10.2020 al 31.12.2020. Ora, che stiamo per fare la dichiarazione sostitutiva, e avendo tutte le spese effettivamente sostenute non riusciamo a modificare l’importo presente nella dichiarazione sostitutiva in quanto l’importo risulta maggiore rispetto a quello inserito in fase di comunicazione. È corretto? **La dichiarazione sostitutiva dà la possibilità solo di modificare gli importi per difetto e non per eccesso?**

Risposta: La “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta è una sorta di “prenotazione delle risorse”: la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” pertanto, potrà o confermare la somma già “prenotata” o essere di importo inferiore: non è ammessa una dichiarazione per un importo superiore alla comunicazione.

All'atto della presentazione della “dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati”, pertanto, la procedura informatica ripropone i dati della relativa “comunicazione per l’accesso” validamente presentata, che non possono essere modificati, con la sola possibilità di confermare o di modificare solo in diminuzione gli importi relativi agli investimenti effettuati nell’anno di riferimento.

A tale proposito si precisa, come riportato nelle “istruzioni per la compilazione” del modello di Comunicazione telematica, che la “dichiarazione sostitutiva” inviata telematicamente è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

La suddetta dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati - e confermati con la dichiarazione telematica.

- 25) **Domanda:** E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari **tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara** che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?
- 26) **Domanda:** Volevo sapere se il “credito d’imposta pubblicità” è usufruibile anche per l’acquisto **di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc...**
- 27) **Domanda:** Gli investimenti effettuati in campagne **Google ad words o similari** possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?
- 28) **Domanda:** Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla **pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.**
- 29) **Domanda:** Cosa si **intende per stampa online?** La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d'imposta è **ricosciuto** soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati **sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale,** iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

30) Domanda: Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta, **l'acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un'agenzia di stampa?**

Risposta: L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d'imposta **individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.**

Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l'art. 3 del Regolamento **prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.**

Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall'ambito della "stampa quotidiana e periodica, anche on-line" (ovvero dei "giornali quotidiani e periodici, anche on-line") **non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa,** posto che si tratta, **in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.**

D'altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale - dall'ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d'imposta non si giustificerebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione.

Semmai, è appena il caso di precisare che **devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione**: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l'individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico.

Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:

- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Arturo Denza

Dottore commercialista

Revisore legale